CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Conclusioni dell'avvocato generale alla Corte Maciej Szpunar nella causa C-663/24 | Streamz e a.

Comunicato stampa n. 168/26

Lussemburgo, 19 novembre 2026

L'avvocato generale Szpunar esamina la compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa belga che rafforza la remunerazione degli editori di pubblicazioni giornalistiche, degli autori e degli artisti-interpreti per l'utilizzo dei loro contenuti online

Con la legge del 19 giugno 2022 il Belgio ha recepito la direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale [1]. Tale legge prevede, in particolare, un meccanismo di negoziazione tra gli editori di pubblicazioni giornalistiche e i fornitori di servizi della società dell'informazione (FSSI) in merito all'utilizzo online delle loro pubblicazioni. Essa riconosce inoltre agli autori e agli artisti-interpreti che hanno ceduto i propri diritti esclusivi un diritto alla remunerazione inalienabile (al quale non è possibile rinunciare) e non cedibile per determinati utilizzi delle loro opere e prestazioni da parte dei fornitori di servizi di condivisione di contenuti online (FSCC) o dei fornitori di servizi di streaming (FSS). Tale diritto viene esercitato direttamente nei confronti di tali fornitori, tramite organismi di gestione collettiva, indipendentemente dalla cessione dei diritti esclusivi ai produttori.

Tale legge è contestata, in particolare, da alcune società figlie di Google, Spotify, Meta, Streamz, Sony Music Entertainment, Universal Music e Warner Music. Chiamata a pronunciarsi su un ricorso di annullamento, al fine di determinare la compatibilità di tali disposizioni con il diritto dell'Unione, la Corte costituzionale belga ha interrogato la Corte di giustizia sull'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della normativa europea applicabile.

Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Maciej Szpunar ritiene che **il diritto dell'Unione non osti, in linea di principio, a meccanismi di remunerazione come quelli istituiti dalla legge belga a favore degli editori di pubblicazioni giornalistiche.** Tuttavia, **per quanto riguarda gli autori e gli artisti-interpreti**, egli ritiene che **talune modalità siano contrarie al diritto dell'Unione, in particolare per quanto concerne la libera prestazione dei servizi**.

Per quanto attiene al diritto degli editori di pubblicazioni giornalistiche, l'avvocato generale ritiene che il diritto connesso previsto dalla direttiva non si applichi quando gli editori mettono essi stessi a disposizione le loro pubblicazioni su un servizio online. Per contro, quando il FSSI riutilizza una pubblicazione già messa online dall'editore, tale utilizzo costituisce un atto autonomo rientrante nel diritto esclusivo di quest'ultimo.

L'avvocato generale ritiene inoltre che uno Stato membro possa prevedere una procedura di negoziazione controllata da un'autorità amministrativa e imporre ai FSSI di comunicare agli editori le informazioni necessarie per determinare un'eventuale remunerazione. Tali informazioni devono tuttavia essere limitate allo stretto necessario, essendo gli editori tenuti a garantirne la riservatezza. Tuttavia, l'editore deve conservare la facoltà di rifiutare l'utilizzo della sua pubblicazione o di autorizzarlo gratuitamente. Le parti devono inoltre rimanere libere di non concludere un contratto. L'avvocato generale fa riferimento, a tale riguardo, alla sentenza del 12 maggio 2026, Meta Platforms Ireland (Equo compenso) [2].

Per quanto concerne il diritto alla remunerazione degli autori e degli artisti, la legge belga istituisce un diritto residuale. Quest'ultimo consente agli autori e agli artisti di conservare un diritto alla remunerazione direttamente nei confronti dei FSCC e dei FSS, quando hanno ceduto i loro diritti esclusivi a un produttore. Tale diritto, non cedibile e inalienabile, è esercitato tramite organismi di gestione collettiva.

Secondo l'avvocato generale, **il diritto dell'Unione non esclude, in linea di principio, un meccanismo di questo tipo, che dissocia il diritto di autorizzare lo sfruttamento di un'opera o di una prestazione dal diritto di percepire una remunerazione**. I titolari devono tuttavia conservare la possibilità di autorizzare gratuitamente tale sfruttamento.

Per quanto riguarda i FSCC, il diritto residuale può riguardare soltanto materiali protetti per i quali sia stata ottenuta l'autorizzazione dai titolari dei diritti. In mancanza di autorizzazione, il fornitore deve impedire l'accesso ai contenuti in questione e non può essere tenuto a remunerare uno sfruttamento che deve per l'appunto impedire.

Inoltre, il meccanismo deve prevedere un dispositivo che consenta di evitare che un medesimo sfruttamento dia luogo a un doppio pagamento, in particolare quando il produttore ha già percepito una remunerazione in base alla licenza concessa al fornitore. La remunerazione complessiva deve rimanere adeguata e proporzionata.

Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, l'avvocato generale rileva **che il diritto residuale può rendere meno attraenti le licenze multiterritoriali**, che consentono a un fornitore di ottenere da uno stesso organismo di gestione collettiva le autorizzazioni necessarie per sfruttare opere in più Stati membri. Esso rischia quindi di favorire la frammentazione del mercato interno. L'avvocato generale ritiene pertanto che **la libera prestazione dei servizi osti a tale meccanismo** in quanto il suo esercizio osta alla concessione di tali licenze che coprono gli utilizzi online nello Stato membro interessato.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Curia Web TV» e su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Direttiva (UE) 2019/ 790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

[2] Sentenza della Corte del 12 maggio 2026, Meta Platforms Ireland (Equo compenso), C-797/23 (v. anche comunicato stampa n. 69/26).

Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione

curia.europa.eu